



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile
N.35632 /2018 R.G.A.C.

TRA

MATORELLI MARIANNA

elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio dell'Avv. CONCA GUGLIELMO
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

E

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI 12
rappresentato e difeso dai propri funzionari, ALESSANDRA MOLFESE
e EMILIA PRINCIPE

all'udienza del 31/10/2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.11.2018 **MATORELLI MARIANNA**,
premessi di essere docente per la scuola primaria e di essere stata
individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato dal
26.11.2015 nell'ambito del piano straordinario di assunzione,
esponendo che, per l'anno scolastico 2015/2016, veniva destinata nell'
ambito territoriale dell'U.S.R. Emilia Romagna; che per il successivo
triennio veniva assegnata presso la scuola primaria I.C. via Casalotti
259; che in sede di mobilità 2017 e 2018 reiterava l'esigenza di essere



trasferita in una sede vicina al proprio luogo di residenza in quanto referente unica della madre affetta da patologia invalidante ex art. 3 comma 3 L.n. 104/92.

Tanto esposto, lamentava che il richiesto trasferimento era stato respinto.

In punto di diritto evidenziava che l'art. 13 del ccnl prevede che il figlio che assiste in genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare domanda di mobilità e sosteneva l'illegittimità della previsione contrattuale nella parte in cui non riconosceva il beneficio per le ipotesi di mobilità interprovinciale.

Precisava, inoltre che il CCNL sulla mobilità 2018 non aveva previsto il riconoscimento della precedenza sulla mobilità interprovinciale per il dipendente referente unico che assiste il genitore affetto da disabilità grave, limitandosi a riconoscerlo solo per i trasferimenti interni alla stessa provincia di titolarità ed a rinviare il riconoscimento del diritto alla mobilità interprovinciale con precedenza solo nelle operazioni annuali di assegnazione provvisoria.

Concludeva chiedendo :

“ 1) ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017 nella parte in cui (art. 13, IV cpv) prevede per la sola mobilità annuale provinciale (assegnazioni provvisorie, utilizzazioni etc.) e non anche per quella provinciale e/o interprovinciale triennale, il diritto di precedenza assoluta nell'assegnazione degli ambiti territoriali delle sedi di lavoro del figlio referente unico di genitore disabile

2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi assegnato, in ossequio alle indicazioni delle sedi ed ambiti territoriali prescelti di cui alla domanda di mobilità docenti 2018, quale sede di servizio, una Istituzione scolastica ubicata nel comune di residenza (Campania Ambito 0026 - Campagna) in quanto figlia, referente unica di genitore affetto da invalidità personale ex Lege n. 104/92, art. 3, comma 3 per la qualcosa, a mente dell'art. 13, par. IV C.C.N.I. 2016 e 2017, ha diritto di precedenza assoluta nell'assegnazione della sede di servizio in sede di mobilità personale docente

3) ACCERTARE E DICHIARARE L'OBBLIGO a carico della convenuta Amministrazione scolastica di assegnare definitivamente alla ricorrente, in sede di mobilità docenti, quale titolare di precedenza assoluta ex art. 104/92, art. 3, comma 3, una sede di servizio afferente



ad Ambito Territoriale (Campania 0026) nel quale rientra il Comune di sua attuale residenza (Campagna)”

La parte convenuta MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO e l'USR per L'EMILIA ROMAGNA si costituivano in giudizio tardivamente.

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Va preliminarmente richiamato l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/92 (come modificato dalla L.n. 53/2000 e dall'art. 24 comma 1, lett. B), della l. n. 183/2010) dispone che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) *“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Il d.l.vo 16.4.1994 n. 297 all'art. 601 dispone: *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.*

L'art. 13, comma 1 del CCNL mobilità 2017-2018 prevede che “... Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1) Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

2) Documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni”.



Orbene, tanto premesso, si osserva – come già rilevato anche da altri Giudici di questo Tribunale, con argomentazioni che si condividono (cfr. sentenza n. 6945/2019) – “ la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l’altro, l’autonomia e l’inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell’Unione la definizione dell’art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l’indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l’assistenza informale.

E’ quindi conforme a questo quadro normativo l’esclusione di limiti all’esercizio del diritto all’assistenza all’interno della famiglia a favore delle persone affette da handicap grave, approccio sistematico che induce a riconoscere il diritto enunciato dall’art.601, secondo comma, del testo unico sulla scuola come diritto non comprimibile se non nei limiti di cui all’art.33 L.104/1992 fissati esclusivamente dalla locuzione “ove possibile” di cui al quinto comma, indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere sacrificato in un corretto bilanciamento di interessi.”

Con riferimento alla questione qui in esame, si osserva che la limitazione di cui alla richiamata norma del contratto collettivo effettua una distinzione tra familiare del disabile che richiede il trasferimento nell’ambito della provincia e familiare che richiede il trasferimento in ambito interprovinciale, senza prevedere alcuna concreta valutazione della compatibilità dell’interesse del figlio di portatore di handicap con le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Nel caso sottoposto all’esame di questo Giudice, la parte ricorrente ha documentato di essere l’unico referente convivente con la disabile e l’assenza di ragioni giustificative della diversa disciplina normativa a favore di familiari del disabile con un diverso grado di parentela induce a ritenere discriminatoria la disciplina contenuta nel CCN Integrativo e, conseguentemente, la norma va disapplicata, condividendosi le argomentazioni formulate nelle sentenze prodotte dalla parte ricorrente.

La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento

P.Q.M.



Ogni altra istanza disattesa, dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione presso l'ambito CAMPANIA 0026 con diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 della L.n. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale, con obbligo dell'Amministrazione di riassegnare la ricorrente nel suddetto ambito, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.300, da distrarsi.

IL GIUDICE
Mariapia Magaldi

